

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo non opposto: quale efficacia di giudicato?

Il [decreto ingiuntivo](#) non opposto acquista efficacia di [giudicato](#) tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio. L'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione.

Tribunale di Milano, sentenza del 21.2.2017

...omissis...

Ritiene questo giudice che sia fondata, ed assorbente, l'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione svolta da parte convenuta opposta.

È incontestato in causa - e documentalmente provato - che la notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo posta si è completata il giorno 6 giugno 2016 con la compiuta giacenza del plico non ritirato presso l'Ufficio postale (v. doc. 3 convenuto opposto).

È altresì incontestato che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato solo in data 1.9.2016, ben oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo.

Nulla è stato allegato o dedotto dall'opponente in ordine alla mancata tempestiva conoscenza per caso fortuito o forza maggiore, per i fini di cui all'art. 650 c.p.c., essendo in ogni caso esclusa qualsiasi irregolarità della notificazione.

La tardività dell'opposizione produce gli effetti di cui all'art. 647 c.p.c. Conseguentemente, "il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio; l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronuncia d'ingiunzione" (Cass. Sez. 3, 28.8.2009, n. 18791).

Resta pertanto, definitivamente, precluso ogni esame in ordine a profili di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore diversa questione posta in causa.

Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi della xxxxxxxxxx (con esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione che non ha avuto luogo nel giudizio).

Pqm

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa domanda, accertato che l'opposizione è stata proposta oltre il termine di cui all'art. 641 co. 1 c.p.c. e che non ricorre alcuna delle situazioni di cui all'art. 650 c.p.c.: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, e, conseguentemente, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; condanna xxxxxxxxx pagamento, in favore della convenuta opposta xxx, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 5.534,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e c.p.a. ove dovuti.